

CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Ordinanza n. 14 Anno 2014

Oggetto: Modifica orari di svolgimento intrattenimenti musicali / spettacolari all'aperto – deroga ai limiti di esposizione ai rumori.

IL SINDACO

PREMESSO che anche per l'anno in corso l'Amministrazione comunale ha organizzato, per fini promozionali, socioculturali e turistici, una rassegna di attività spettacolari, pubbliche e gratuite, dal titolo "R....Estate in Villa, prima edizione 2014" da tenersi presso il Parco Comunale di via Pozzillo;

Che tra i tanti obiettivi che la rassegna tende a perseguire c'è anche, e soprattutto, quello di offrire ai giovani, attraverso l'organizzazione e l'espletamento di attività spettacolari, la possibilità di divertirsi durante il periodo estivo all'interno dei confini comunali e di essere quindi sottratti al grave rischio di incidenti stradali a cui si esporrebbero qualora non trovassero in Città offerte di divertimento e svago idonee a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) e fossero costretti a spostarsi nei paesi limitrofi o peggio ancora fuori dal comprensorio del Vallo di Diano;

ATTESO che per soddisfare anche l'esigenza di cui innanzi è opportuno procedere a delle modifiche in ordine agli orari di svolgimento degli spettacoli ed ai limiti di emissioni acustiche e sonore fissate in ambito comunale;

VISTO a tal ultimo riguardo le ordinanze sindacali n. 14 del 13/07/2012 e n.17 del 06.08.2012;

RITENUTO necessario adeguare la disciplina degli orari degli intrattenimenti musicali all'aperto nonché modificare i limiti di emissioni acustiche fissati dai citati provvedimenti sindacali nonché dalla legge, relativamente alla manifestazioni istituzionali organizzate dal comune e dalle associazioni in collaborazione con il comune;

VISTA la possibilità di deroga riportata al punto 3, parte dispositiva, dell'ordinanza sindacale n. 17/2012;

DATO ATTO che i valori massimi di emissione sonora fissati per ogni singola zona, in base al regolamento sulla zonizzazione acustica del territorio comunale possono essere derogati a norma dell'art 39 del citato regolamento comunale:

PRESO ATTO che vi sono tutti i presupposti di legge per derogare ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli artt. 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997;

RILEVATO, tra altro, che è altresì opportuno protrarre, rispetto a quanto fissato dalle ordinanze sindacali n. 14 e 17 dell'anno 2012, gli orari di svolgimento delle attività di intrattenimenti musicali e/o spettacolari in genere consentendo il loro espletamento all'aperto fino alle ore 2:00, indistintamente se tali attività vengono svolge nei giorni festivi o feriali e comunque limitatamente al periodo estivo, compreso tra il 1 luglio ed il 30 settembre di ogni anno;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al sindaco la facoltà/potere di fissare gli orari delle attività commerciali e degli uffici in ambito comunale;

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTO l'art.844 del codice civile in vigore;

VISTO il R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

VISTO il Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.06.2001;

VISTE e RICHIAMATE le ordinanze n. 14 del 13/07/2012 e n.17 del 06.08.2012 per la loro parziale modifica;

ORDINA

relativamente alle sole manifestazioni istituzionali organizzate dal comune e dalle associazioni, da sole o in collaborazione con il comune, che prevedono attività di intrattenimento musicale e/o spettacolare all'aperto, di protrarre l'orario di svolgimento di tali intrattenimenti fino alle ore 2:00. La prescrizione è valida per il solo periodo estivo, compreso tra il 1 luglio ed il 30 settembre di ogni anno

La dilazione dell'orario di svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e/o spettacolare programmate

nell'ambito della singola manifestazione resta valida sia se l'evento si svolge in giorni festivi che feriali.

In deroga ai limiti di emissione al rumore previsti dagli artt. 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, durante tali tipologie di manifestazioni (quelle organizzate dal comune, dalle associazioni o altre organizzazioni senza fini di lucro) per i motivi citati in narrativa, è tecnicamente possibile raggiungere e non oltrepassare un valore limite (Laeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 24:00 e un valore limite (Laeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 2:00.

RESTA inteso che, a parte il prolungamento dell'orario di svolgimento degli intrattenimenti musicali/spettacolari e l'innalzamento dei limiti di emissione acustica in ambiente esterno come sopra modificati, restano valide le altre disposizioni ordinate con le ordinanze n. 14 e 17 del 2012, sia per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio che procedurale.

AVVERSO la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del comune per giorni quindici consecutivi, la pubblicizzazione della medesima sul sito dell'Ente e nelle bacheche comunali;

Dispone, inoltre, la notifica al locale Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri , Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza di Sala Consilina che procederanno, per quanto di competenza, ad effettuare la verifica dell'ottemperanza della stessa.

Sala Consilina, lì 24.07.2014

ILSINDAGO
Francesco CAVALLONE